

Webinar Cdo Milano del 04/05/2023

«La gestione efficiente dell'impresa alla luce delle recenti novità»

Cenni sulla «COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI»

Titolo II art. 12 e segg. D.lgs 12/01/2019 n.14

(Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)

«perché è un'opportunità ?»

Dott.Andrea Birini, commercialista-revisore in Moncalieri (To) – consulenza direzionale, gestione della crisi e del risanamento

Perché tutto possa esistere

Il portale web nazionale di Unioncamere per ricevere le istanze telematiche è aperto dal 14/11/2021 all'indirizzo :
<https://composizionenegoziata.camcom.it>

La crisi d'impresa e la nuova composizione negoziata

La piattaforma nazionale a supporto delle imprese in difficoltà

La **composizione negoziata** consente all'imprenditore, che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, di perseguire il risanamento dell'impresa con il supporto di un esperto indipendente, che agevoli le trattative con i creditori e altri soggetti interessati.

Scopri come funziona



- COMPOSIZIONE NEGOZIALE: ACCESSO, FUNZIONAMENTO ED EFFETTI:**

**LE NOVITA' DEL D.L.
118/2021 IN SINTESI:
DAL 15/07/2022
INSERITA NEL TITOLO
II DEL CCII DALL'ART.12
IN AVANTI.**

Composizione negoziata della crisi d'impresa	Inedito procedimento stragiudiziale su base volontaria, accessibile tramite "piattaforma unica nazionale", per il risanamento di tutte le imprese (senza limiti dimensionali) con presupposti per la prosecuzione (diretta o indiretta) dell'attività
Misure protettive e benefici della composizione negoziata	L'accesso alla composizione negoziata conferisce certezza agli atti compiuti in pendenza delle trattative ed esenta da taluni reati fallimentari, non limita i pagamenti. Sono concesse su istanza del debitore misure protettive come il divieto di acquisizione diritti di prelazione, prosecuzione azioni esecutive e cautelari, istanze di fallimento, risoluzione contratti; il tutto sino a 120 gg e prorogabili al massimo sino a 240 gg
Esperto indipendente negoziatore della crisi	Introdotta la nuova figura di garanzia, da affiancare all'imprenditore, per agevolare le trattative volte al risanamento dell'impresa. L'esperto è nominato da una commissione istituita ad hoc presso la camera di commercio
Ruolo dell'organo di controllo	Segnalazione all'imprenditore della sussistenza dei requisiti per accedere alla composizione negoziata, con previsione di benefici premiali per i sindaci che si attivano tempestivamente
Concordato liquidatorio semplificato	Introdotta la procedura semplificata, attivabile in caso di insuccesso delle trattative di composizione assistita, senza fase di ammissione e di votazione. Il tribunale verifica la sussistenza dei requisiti per l'accesso alla procedura, nomina un ausiliario e chiede all'esperto un parere sui risultati della liquidazione e sulle eventuali garanzie offerte. Il concordato viene omologato se la proposta rispetta l'ordine delle cause legittime di prelazione, il piano è fattibile e non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare assicurando comunque un'utilità a ciascun creditore.
Altre misure	Sospensione degli obblighi di capitalizzazione e cause di scioglimento; anticipazione di alcune disposizioni agevolative previste dal d.lgs. 14/2019; estensione del termine massimo del CP "in bianco" (120+60gg) anche in pendenza di istanze di fallimento; improcedibilità dei ricorsi per la risoluzione o fallimento di proposte di concordato omologate dopo il 1/1/2019

IMPORTANTE NOVITA'

- COMPOSIZIONE NEGOZIALE: ACCESSO, FUNZIONAMENTO ED EFFETTI:**

OBIETTIVO:

“FORNIRE ALLE IMPRESE IN DIFFICOLTÀ NUOVI STRUMENTI PER PREVENIRE L'INSORGENZA DI SITUAZIONI DI CRISI O PER AFFRONTARE E RISOLVERE TUTTE QUELLE SITUAZIONI DI SQUILIBRIO ECONOMICO-PATRIMONIALE CHE, PUR RIVELANDO L'ESISTENZA DI UNA CRISI O DI UNO STATO DI INSOLVENZA, APPAIONO REVERSIBILI”.

Chi può accedere art. 2 dl 118/2021

L'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere al segretario generale della CCIAA nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

**squilibrio che rende
probabile crisi o
insolvenza [no crisi
irreversibile?]**

+

**ragionevole prospettiva
di risanamento
aziendale
(anche indiretto)**

TEST PRATICO PER LA VERIFICA DELLA RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITA' DEL RISANAMENTO

L'entità del debito che deve essere ristrutturato

debito scaduto <i>(di cui relativo ad iscrizioni a ruolo)</i>	0,00 €	+
debito riscadenziato o oggetto di moratorie	0,00 €	+
linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo	0,00 €	+
rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni <i>(per le cooperative si tiene conto della probabile richiesta di rimborso del prestito sociale secondo le evidenze storiche non precedenti a tre anni)</i>	0,00 €	+
investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare	0,00 €	+
ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale	0,00 €	-
nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti	0,00 €	-
stima dell'eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti	0,00 €	-
TOTALE A	0,00 €	

I flussi annui al servizio del debito

stima del Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime	0,00 €	
investimenti di mantenimento annui a regime	0,00 €	-
imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte	0,00 €	-
TOTALE B	0,00 €	

Risultato finale del TEST A/B **A/B**

Presupposto fondamentale:
EBITDA/MOL > 0 (azienda
«economicamente sana» nel
biennio futuro)



Il TEST, con tutti i suoi limiti, permette una «veloce» misurazione del «grado di difficoltà del risanamento» in termini di n.anni per estinguere il DEBITO, volume del DEBITO da ristrutturare, entità di eventuali stralci del DEBITO NECESSARI o conversione in EQUITY.

TEST PRATICO PER LA VERIFICA DELLA RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITA' DEL RISANAMENTO

L'entità del debito che deve essere ristrutturato		
debito scaduto (di cui relativo ad iscrizioni a ruolo)	0,00 €	+
debito riscadenziato o oggetto di moratorie	0,00 €	+
linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo	0,00 €	+
rate di mutui e finanziamenti in scadenza nei successivi 2 anni <small>(per le cooperative si tiene conto della probabile richiesta di rimborso del prestito sociale secondo le evidenze storiche non precedenti ai tre anni)</small>	0,00 €	+
investimenti relativi alle iniziative industriali che si intendono adottare	0,00 €	+
ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale	0,00 €	-
nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti	0,00 €	-
stima dell'eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti	0,00 €	-
TOTALE A	0,00 €	
I flussi annui al servizio del debito		
stima del Margine Operativo Lordo prospettico normalizzato annuo, prima delle componenti non ricorrenti, a regime	0,00 €	
investimenti di mantenimento annui a regime	0,00 €	-
imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte	0,00 €	-
TOTALE B	0,00 €	
Risultato finale del TEST A/B	A/B	

INDIVIDUAZIONE DI 3 SOGLIE



- < 1-2
- = 3
- > 5-6

un rapporto non superiore all'unità è indice di difficoltà contenute; le difficoltà crescono al crescere del rapporto ma restano contenute fino ad un certo livello, che, in assenza di particolari specificità³, può collocarsi attorno a 2. In tal caso, l'andamento corrente dell'impresa può essere sufficiente ad individuare il percorso di risanamento (vai al **punto 6** della presente Sezione);

quando il rapporto supera un certo livello, che, in assenza di particolari specificità⁴, può collocarsi attorno a 3, il risanamento dipende dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali che si intendono adottare. In tal caso prosegui al **punto 7** della presente Sezione;

superato un ulteriore livello, che, in assenza di particolari specificità, può collocarsi a 5-6, la presenza di un margine operativo lordo positivo non è sufficiente a consentire il risanamento dell'impresa e può rendersi necessaria la cessione dell'azienda. In tal caso prosegui al **punto 8** della presente Sezione;

se, invece, l'impresa si presenta in disequilibrio economico a regime, si rendono necessarie iniziative in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell'impresa (ad esempio, interventi sui processi produttivi, modifiche del modello di *business*, cessioni o cessazione di rami di azienda, aggregazioni con altre imprese). In tal caso prosegui al **punto 7** ed al **punto 8** della presente Sezione.

SEZIONE I – TEST PRATICO
(decreto dirigenziale del
28/09/2021 – Ministero di
giustizia)



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI ED ALBI

Il Direttore generale,

DECRETA

E' recepito il "il documento predisposto nell'ambito dei lavori della Commissione di studio istituita dalla Ministro della giustizia con decreto del 22 aprile 2021" trasmesso dall'Ufficio Legislativo con nota prot. DAG 0192879 E del 27 settembre 2021, di seguito riportato.

Roma, 28 settembre 2021

Il Direttore generale
Giovanni Minno



Firmato digitalmente da
MINNO GIOVANNI
C = IT
O = MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA/010402007

**Decreto dirigenziale emanato il 28/09/2021
dal Ministero della Giustizia per il
funzionamento della nuova procedura di
composizione negoziata della crisi (Cnc)**

Il contenuto del decreto attuativo	
Sezione I	Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento – disponibile on line
Sezione II	Check-list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento per la analisi della sua coerenza
Sezione III	Protocollo di conduzione della composizione negoziata
Sezione IV	La formazione degli esperti
Sezione V	La piattaforma e relativi allegati
Allegato 1	Indicazioni per la formulazione delle proposte alle parti interessate
Allegato 2	Istanza on line
Allegato 3	Dichiarazione di accettazione della nomina di esperto di composizione negoziata

- **ACCESSO, FUNZIONAMENTO ED EFFETTI:**

CHI E' L'ESPERTO E CHE FA

ART. 2, CO. 2

Agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.

ART. 5, CO. 5

Accettato l'incarico, **convoca senza indugio l'imprenditore** per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica.

Se ritiene siano concrete **incontra le altre parti interessate e prospetta le possibili strategie di intervento** fissando i successivi incontri

ART. 11, CO. 1

Quando è **individuata una soluzione idonea al superamento** della situazione di cui all'articolo 2, comma 1, le parti possono, alternativamente concludere una soluzione prevista dallo stesso art. 11: strumenti interni alla CNC o strumenti concorsuali

UN CONSULENTE TERZO - MEDIATORE CHE ESPRIME IL PROPRIO PARERE PER RAGGIUNGERE LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI E DEFINIRE/OMOLOGARE UNO STRUMENTO DI RISTRUTTURAZIONE .

- L'Esperto della C.N. non è un «curatore», non è un «advisor» e neanche un «asseveratore» (la legge non gli addossa neanche le responsabilità dell'attestatore). L'esperto non risponde della «veridicità dei dati contabili» né tantomeno della «fattibilità del piano», ma è tenuto solo ad esprimere dei giudizi di «coerenza del piano» in alcuni momenti della C.N.

- **ACCESSO, FUNZIONAMENTO ED EFFETTI:**

L'esperto «facilitatore» della Cnc

Gli esperti della negoziazione assistita	
Cosa fa	Agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di recupero della continuità aziendale, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa
Com'è scelto	Da un elenco presso ciascuna Cciaa di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano a cui fare istanza per l'iscrizione
Chi è	Dottori commercialisti ed esperti contabili, avvocati e consulenti del lavoro con esperienza e 5 anni iscrizione albo, ovvero altri soggetti che hanno i presupposti ex art. 3, co. 3 dello schema di decreto legge. Tutti devono avere maturato specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia da emanarsi
Quali requisiti	Deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2399 c.c. e non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale; il professionista o gli associati non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa. Opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente
Quale compenso	Determinato in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice secondo gli scaglioni dell'art. 16 dello schema di dl. Non può essere, in ogni caso, inferiore a euro 4.000,00 e superiore a euro 400.000,00

- **ACCESSO, FUNZIONAMENTO ED EFFETTI:**

Il ruolo dell'esperto «facilitatore» della Cnc

Attività esperto indipendente	Riferimento D.L. 118/2021
Analisi preliminare	<p><u>Art. 5, co. 5, primo periodo:</u> "L'esperto, accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. L'imprenditore partecipa personalmente e può farsi assistere da consulenti".</p> <p><u>Art. 5, co. 5, terzo periodo:</u> "Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all'esito della convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata".</p>
Attività di mediazione	<p><u>Art. 5, co. 5, secondo periodo:</u> "Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete l'esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata".</p> <p><u>Art. 10, co. 2:</u> "L'esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-CoV-2. In mancanza di accordo, su domanda dell'imprenditore, il tribunale, acquisito il parere dell'esperto e tenuto conto delle ragioni dell'altro contraente, può rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale. Se accoglie la domanda il tribunale assicura l'equilibrio tra le prestazioni anche stabilendo la corresponsione di un indennizzo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle prestazioni oggetto di contratti di lavoro dipendente".</p>

- **ACCESSO, FUNZIONAMENTO ED EFFETTI:**

Il ruolo dell'esperto «facilitatore» della Cnc

Attività esperto indipendente	Riferimento D.L. 118/2021
Attività di vigilanza	<p><u>Art. 9, co. 2:</u> "L'imprenditore informa preventivamente l'esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento".</p> <p><u>Art. 9, co. 3:</u> "L'esperto, quando ritiene che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo".</p> <p><u>Art. 9, co. 4:</u> "Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, l'imprenditore ne informa immediatamente l'esperto il quale, nei successivi dieci giorni, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. Quando l'atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori, l'iscrizione è obbligatoria".</p> <p><u>Art. 9, co. 5:</u> "Quando sono state concesse misure protettive o cautelari l'esperto, iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, procede alla segnalazione di cui all'articolo 7, comma 6".</p>
Intervento in caso di misure protettive	<p><u>Art. 7, co. 4:</u> "All'udienza il tribunale, sentite le parti e l'esperto e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, nomina, se occorre, un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile e procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti ai sensi del comma 1 e ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive. Se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi, costoro devono essere sentiti. Il tribunale provvede con ordinanza con la quale stabilisce la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari disposti. Su richiesta dell'imprenditore e sentito l'esperto, le misure possono essere limitate a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori".</p> <p><u>Art. 7, co. 5:</u> "Il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4, su istanza delle parti e acquisito il parere dell'esperto, può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative. La durata complessiva delle misure non può superare i duecentoquaranta giorni".</p> <p><u>Art. 7, co. 6:</u> "Su istanza dell'imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell'esperto, il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4 può, in qualunque momento, sentite le parti interessate, revocare le misure protettive e cautelari, o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti".</p>

- **ACCESSO, FUNZIONAMENTO ED EFFETTI:**

Il ruolo dell'esperto «facilitatore» della Cnc

Attività esperto indipendente	Riferimento D.L. 118/2021
<p>Partecipazione consultazioni sindacali</p>	<p><u>Art. 4, co. 8:</u> "Ove non siano previste, dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, diverse procedure di informazione e consultazione, se nel corso della composizione negoziata sono assunte rilevanti determinazioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni, il datore di lavoro che occupa complessivamente più di quindici dipendenti, prima della adozione delle misure, informa con comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, i soggetti sindacali di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Questi ultimi, entro tre giorni dalla ricezione dell'informativa, possono chiedere all'imprenditore un incontro. La conseguente consultazione deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, si intende esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio. La consultazione si svolge con la partecipazione dell'esperto e con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell'impresa. In occasione della consultazione è redatto, ai soli fini della determinazione del compenso di cui all'articolo 16, comma 4, un sintetico rapporto sottoscritto dall'imprenditore e dall'esperto".</p>
<p>Relazione finale</p>	<p><u>Art. 5, co. 8:</u> "Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 6 e 7, al giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati gli effetti".</p> <p><u>Art. 11, co. 1, lett. a):</u> "1. Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 2, comma 1, le parti possono, alternativamente:</p> <p>a) concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all'articolo 14 se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'articolo 5, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni (...)"</p> <p><u>Art. 18, co. 3:</u> "Il tribunale, valutata la ritualità della proposta, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile. L'ausiliario fa pervenire l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla comunicazione. All'ausiliario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4 -bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto".</p>

- **ACCESSO, FUNZIONAMENTO ED EFFETTI:**

Il ruolo dell'esperto «facilitatore» della Cnc

Attività esperto indipendente	Riferimento D.L. 118/2021
	<p><u>Art. 11, co. 1, lett. c:</u> "1. Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 2, comma 1, le parti possono, alternativamente:</p> <p>(...)</p> <p>c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942, senza necessità dell'attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d)".</p>
<p>Intervento in sede di conclusione delle trattative</p>	<p><u>Art. 14, co. 4:</u> "In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), e dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà. (...)</p>
<p>Imprese sotto soglia</p>	<p><u>Art. 17, co. 6:</u> "Se all'esito delle trattative non è possibile raggiungere l'accordo, l'esperto, su richiesta dell'imprenditore, svolge i compiti di gestore della crisi di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3".</p>

- **ESITO DELLE TRATTATIVE E CONCLUSIONI – ART. 23 CCII:**

- **CONTRATTO MEDIATO**

concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce le misure premiali ex art. 14 se, secondo la relazione dell'esperto, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni

- **ACCORDO INTERNO CNC**

Concludere un accordo sottoscritto da imprenditore, creditori e esperto che produce gli effetti piano di risanamento attestato senza necessità dell'attestazione. .

- **CONVENZIONI DI MORATORIA**

Concludere una **convenzione di moratoria** ex art. 182-octies l.f.

- **STRUMENTI CONCURSUALI**

- domandare l'**omologazione** di un **accordo di ristrutturazione dei debiti** ex artt. 182-bis , 182-septies e 182-novies l.f. con percentuale negli ard estesi ridotta al 60% per cento
- predisporre il **piano attestato** di risanamento
- proporre domanda di **concordato semplificato** ex art.18 dl 118/21
- accedere comunque ad **una delle procedure della l.f.** (concordato preventivo in continuità e liquidatorio (art. 186-bis e 160) o dell'**amministrazione straordinaria** delle grandi imprese in crisi

- **IL CONCORDATO SEMPLIFICATO :**

Art. 18

(Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio)

1. Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 161, secondo comma, lettere a), b), c) e d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi

2. L'imprenditore chiede l'omologazione del concordato con ricorso presentato al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale. Il ricorso è comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. Dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli articoli 111, 167, 168 e 169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Il tribunale, valutata la ritualità della proposta, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere di cui al comma 4. L'ausiliario fa pervenire l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla comunicazione. All'ausiliario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.

4. Con il medesimo decreto il tribunale ordina che la proposta unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale e al parere dell'esperto, venga comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c), ove possibile a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e fissa l'udienza per l'omologazione. Tra la scadenza del termine concesso all'ausiliario ai sensi del comma 3 e l'udienza di omologazione devono decorrere non meno di trenta giorni.

**GRANDE
NOVITA' :**

**I creditori
sociali NON
votano !**

***Concordato
semplificato in
caso di
insuccesso delle
trattative***

**Non sussiste
una soglia di
% minima di
pagamento
al chirografo!**

- **IL CONCORDATO SEMPLIFICATO:**

Art. 18

(Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio)

5. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore.

6. Il tribunale provvede con decreto motivato, immediatamente esecutivo, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. Il decreto, pubblicato a norma dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

7. Il decreto della corte d'appello è ricorribile per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione.

8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 173, 184, 185, 18, 217-bis e 236 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario. Ai fini di cui all'articolo 173, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il decreto di cui al comma 4 equivale all'ammissione al concordato.

La proposta deve essere migliorativa rispetto al fallimento ! («cram down» automatico?)

Concordato semplificato in caso di insuccesso delle trattative

Il rischio di ABUSO della norma sarà da valutarsi nei primi anni di applicazione!

In conclusione, nel prossimo biennio 2023-2024 tutte le imprese italiane, in particolare le P.M.I., avranno la necessità di avvicinarsi al mondo della «**pianificazione strategica**», dotandosi di adeguati sistemi di «**controllo di gestione**» e di analisi dei «**flussi di tesoreria aziendale**» prospettici.

L'evoluzione compiuta con il nuovo **D.L. 118/2021 (Composizione Negoziata)**, inserito oggi nel nuovo testo (**Titolo II**) del codice della crisi (**DAL 15/07/22**), se da un lato condurrà all'eliminazione del meccanismo delle «*misure di allerta esterne*» inizialmente previste dal C.C.I.I. (ante Covid19), evidenziando di fatto un ritorno ad un **approccio «privatistico» alla gestione della crisi**, dall'altro lato potrebbe diversamente rappresentare (a partire dall'autodiagnosi effettuata con il TEST pratico del D.M. e con le nuove «segnalazioni soft» dei creditori pubblici), una vera occasione per le PMI italiane, e per i loro consulenti, per evolvere la cultura della prevenzione della crisi.

Un processo di mutamento culturale irreversibile che necessariamente dovrà coniugarsi, da parte delle imprese e dei suoi consulenti con la diffusione di una sempre più convinta **cultura del rischio e del controllo** a salvaguardia della continuità aziendale e della prevenzione delle situazioni di crisi aziendali.